



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale  
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del Terzo Settore  
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

2022

## **AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO OCCUPAZIONE A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”**

**LEGGE REGIONALE 22 APRILE 1997, N. 16.**

**REGOLAMENTO UE “DE MINIMIS” N.1407/2013 RELATIVO ALL’APPLICAZIONE  
DEGLI ARTICOLI 107 E 108**

**Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/43 del 28 dicembre 1999**

**Deliberazione della Giunta Regionale n. 69/21 del 23 dicembre 2016**

**Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/21 del 3 aprile 2018**

**Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/15 del 5 febbraio 2019**

**ANNUALITÀ 2022**

# **FAQ**

**Aggiornate al 23 agosto 2022**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale  
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore  
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

### **DOMANDA N. 1 – FAC – SIMILE DOMANDA DI AIUTO TELEMATICA (DAT):**

*“Esiste un documento pro-forma (un facsimile da cui prendere esempio) della DAT (Domanda di Aiuto Telematica), ed eventualmente dove posso trovarlo o se questo verrà reso disponibile insieme agli allegati dell'Avviso”*

*” La presente per chiedere quando sarà possibile la compilazione della DAT”*

### **RISPOSTA N. 1**

Non è prevista la pubblicazione di alcun documento pro-forma, quale fac simile della Domanda di Aiuto Telematica (DAT).

Tutte le informazioni necessarie per la compilazione della Domanda di Aiuto Telematica (DAT) sono presenti nell' avviso di cui all'oggetto e, precisamente, all'art. 10, rubricato "Modalità di presentazione della DAT".

La domanda potrà essere compilata esclusivamente sul SIL a far data dalle ore 10.00 del 5 settembre e fino alle ore 23.59 del 19 settembre, ogni altra modalità di invio è causa di esclusione, come prescritto dall'art. 12.2 dell'avviso.

Si precisa, infine, che, differentemente da quanto disciplinato nella scorsa annualità, nella sezione “Prospetto Lavoratori”, in fase di candidatura, ossia di presentazione della domanda di aiuto telematico (DAT), e al fine della prenotazione del *budget*, dovranno essere soltanto compilati i seguenti campi: il numero dei lavoratori per i quali si richiede l'aiuto, il numero complessivo delle mensilità (sia full time che part time, fino ad un massimo di 18), l'aiuto richiesto il quale deve essere calcolato autonomamente dal soggetto proponente secondo i criteri indicati all'art. 6 dell'Avviso .

Sarà, in ogni caso, messo a disposizione, in tempo utile, nel portale SIL il Manuale Operativo per gli utenti, nel quale saranno esplicitati tutti i passaggi di caricamento della domanda.

### **DOMANDA N. 2 – ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI:**

*“Si chiede se è sempre valido il criterio per cui possono presentare domanda solo le cooperative che risultano iscritte all'albo delle cooperative sociali "B" che abbiano maturato due anni di iscrizione alla data della determina?”*

*“La cooperativa x., è stata iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione "B" in data 16/12/2007, successivamente tramite procedimento amministrativo la società è stata oggetto di cancellazione a far data dal 25/10/2018 per poi essere reinscritta in data 17/07/2021. A tale proposito vorremmo sapere se la società dispone dei requisiti utili al fine di accedere al beneficio di legge accordato dalla norma in precedenza indicata (art. 7.1 punto 1), posto che la società di cui trattasi in verità vanta un'iscrizione pluridecennale seppur non continuativa all'Albo regionale delle Cooperative?”*

*“È possibile inserire nel calcolo delle retribuzioni quelle riferite ad un periodo antecedente alla data di iscrizione della cooperativa all'albo? ES: la cooperativa ha come data di iscrizione gennaio 2022, ma nel calcolo delle retribuzioni vengono inserite anche le mensilità di dicembre 2021?”*

### **RISPOSTA N. 2**

L'art. 7.1 dispone, tra gli altri requisiti di ammissibilità, che la cooperativa proponente debba “essere regolarmente iscritte, alla data di pubblicazione dell'Avviso, da almeno due anni, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sezione “B”, così come previsto dall'art. 2 della L.R. n.16/1997.”



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale  
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore  
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Si rammenta che, con determinazione n. 3750 prot. n. 55564 del 4.8.2022, l'Avviso è stato rettificato nella parte in cui non era previsto (a causa di mero errore materiale), quale requisito di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica *de qua*, l'anzianità di iscrizione, almeno biennale (con riferimento alla data di pubblicazione dell'avviso medesimo) all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sezione B.

Ne consegue, che, le cooperative che non posseggono tale requisito, pur nell'ipotesi di iscrizione pluriennale ma non consecutiva nei due anni precedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, non possono evidentemente essere incluse tra i potenziali proponenti.

Va da sé che le retribuzioni riferite ad un periodo antecedente all'iscrizione della cooperativa nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sez. B, non possono essere inserite nel calcolo dell'aiuto richiesto e, quindi, portate a rendicontazione.

### DOMANDA N. 3 – LICENZIAMENTI NEI 12 MESI PRECEDENTI LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

*“Art. 7.1 punto 12 - nel punto che indica che non si può presentare domanda per chi ha licenziato personale a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti vale anche per le cooperative che hanno licenziato per fine lavori o fine cantiere?”*

*“Si richiedono chiarimenti e la motivazione in merito all'inserimento nell'art. 7 punto 7.1/12 dell'Avviso di: “non avere in corso e/o non aver effettuato nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di presentazione della DAT, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per ragioni diverse dalla giusta causa”; risulta paradossale l'inserimento di un requisito del genere in un Bando che, per propria essenza, permette alle Cooperative Sociali il recupero di una parte delle retribuzioni già elargite ai soci-lavoratori solamente con contratto in essere.”*

### RISPOSTA N. 3

Tale requisito di partecipazione, riferito evidentemente a procedure finanziate in tutto o in parte con fondi strutturali e, pertanto, frutto di mero refuso, è stato eliminato ed espunto dall'Avviso medesimo con determinazione di rettifica n. 3828 prot. n. 56349 del 10.8.2022.

### DOMANDA N. 4 – ANNUALITÀ

*“Una cooperativa che ha presentato domanda, liquidata in una sola delle annualità precedenti indicate nel bando annualità 2022, può presentare domanda?”*

*“Le Cooperative che hanno beneficiato dell'aiuto nell'annualità 2020 e non nel 2021 possono partecipare all'Avviso per l'annualità in corso”*

### RISPOSTA N. 4

Si ricorda che, tra i requisiti di ammissibilità che la cooperativa proponente è tenuto a dichiarare, in base all'art. 7.1, punto 16 dell'avviso, di *“... non aver beneficiato, ai sensi della D.G.R. n. 16/21 del 3.4.2018, in entrambe le precedenti annualità 2020 e 2021, dell'Aiuto di cui al presente Avviso”*.

Ciò significa che il soggetto che ha beneficiato del contributo **per una sola delle due annualità** precedenti **può potenzialmente essere ammesso** al contributo per l'annualità in corso.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale  
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore  
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

## DOMANDA N. 5 – CRITERI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

*“Se una cooperativa ha una totale forza lavoro costituita da soci lavoratori a tempo determinato e indeterminato, nello stabilire l'importo massimo che può richiedere bisogna tenere conto di tutta la forza lavoro della stessa o solo dei soci per quali si presenta domanda?”*

*“Si chiede se quanto al punto ART: 10 - punto 5 ".l'aiuto richiesto il quale deve essere calcolato autonomamente dal soggetto proponente..." che dovrà essere indicato nella DAT si intende come "intero" oppure l'importo totale che deriva dopo aver applicato il 50% dei soci normodotati e l' 80% dei soci svantaggiati?”*

*“Nel calcolo delle mensilità che si possono richiedere bisogna sempre scorporare quelle già percepite dallo stesso lavoratore nei bandi precedenti?”*

## RISPOSTA N. 5

Per quanto concerne il calcolo, si richiama integralmente il contenuto dell'art. 6 dell'avviso, rubricato “Criteri per il computo dell'ammontare del contributo” il quale stabilisce che *“è concesso un contributo in conto occupazione per ciascun socio lavoratore nella misura massima del 50% della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria; il contributo sarà riconosciuto nella misura massima dell'80% della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria per ciascun socio appartenente alle categorie di persone svantaggiate meglio specificate nell'art. 8 del presente avviso”*.

Pertanto, la cooperativa proponente dovrà autonomamente calcolare l'importo dell'aiuto richiesto in applicazione dei suddetti criteri e secondo i massimali di cui alla tabella contenuta nel medesimo art. 6.

A tal proposito, si rammenta che il massimale è da calcolarsi sulla base dei soli soci inseriti nel prospetto lavoratori e per i quali, dunque, si richiede il contributo **e non relativamente a tutta la forza lavoro** della cooperativa proponente.

Quanto, infine, allo “scorporo” delle mensilità per le quali si è già richiesto il contributo, premesso che trattasi di eventualità solo teorica, considerato il periodo di eleggibilità previsto dall'Avviso in argomento, non è superfluo sottolineare che il contributo è sempre concesso in applicazione del divieto del doppio finanziamento e delle regole sul cumulo.

Pertanto, non potrà essere concesso il contributo che risulti già erogato nella precedente annualità.

Da ultimo, si evidenzia che, non è possibile superare il limite massimo di complessive 24 mensilità (comprese quelle già rimborsate e quelle richieste a valere sull'annualità 2022), così come previsto dalla normativa regionale di riferimento e dalle DGR di attuazione.

## DOMANDA N. 6 – LAVORATORI NON PIU' IN FORZA

*“È possibile inserire nel calcolo delle retribuzioni quelle riferite ad un lavoratore svantaggiato non più in forze per cause di forza maggiore, ossia alla data di presentazione della DAT risulti deceduto?”*

## RISPOSTA N. 6

Sul punto, l'art. 3 è chiaro nel disporre che: *“il contributo è concesso nella forma di rimborso delle retribuzioni erogate e liquidate dal soggetto proponente a ciascun socio lavoratore svantaggiato e non svantaggiato*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale  
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore  
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

ancora in forza nell'organico della Cooperativa alla data di pubblicazione dell'avviso medesimo fatta eccezione per i lavoratori stagionali per i quali non sussiste tale obbligo, e che, pertanto, possono anche essere non più in forza a tale data.

Pertanto, se il lavoratore deceduto era un lavoratore stagionale è possibile richiedere il rimborso delle retribuzioni liquidate al medesimo, di contro, se costui era socio lavoratore non stagionale, tale rimborso non può essere effettuato poiché non più in forza al momento della presentazione della DAT.

## DOMANDA N. 7 – REGOLARITÀ IN MATERIA DI REVISIONE

***“La regolarità in materia di revisione, da attestare mediante l'indicazione della data del rilascio del verbale/certificato/ attestazione della revisione relativa all'annualità 2022 o attraverso l'indicazione di invio della dichiarazione sostitutiva ex art. 6 D.Lgs 220/2002 al MISE, è un requisito che deve essere posseduto all'atto della trasmissione della DAT ovvero potrà essere comprovato anche in un momento successivo (per es. al momento della pubblicazione della determinazione con cui si sarà atto delle check list di istruttoria)? A questo proposito si evidenzia che potrebbe essere funzionale il riconoscimento di un maggior termine per la regolarizzazione in materia di revisione, considerato il periodo di vigenza dell'avviso che in parte coincide con le chiusure per la pausa estiva degli uffici”***

## RISPOSTA N. 7

L'art. 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002 è molto chiaro nel disciplinare il momento in cui deve essere verificato il possesso del requisito in argomento, focalizzando tale momento in quello in cui le cooperative richiedono il godimento di un'agevolazione o l'applicazione di un provvedimento di favore.

Pertanto, si ribadisce che, alla data di presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT) le cooperative debbano dichiarare di essere in regola con il possesso dei suddetti requisiti mutualistici, essendo in possesso di dichiarazione sostitutiva o di regolare verbale di revisione.

Come è noto, in caso di mancata revisione alla data di trasmissione della DAT, al fine del godimento di un'agevolazione è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva ex art. 6 D.Lgs. 220/2002 per certificare il possesso dei requisiti mutualistici.

La copia di tale dichiarazione, unitamente alla ricevuta di avvenuta notifica, è il documento che può essere utilizzato dalla cooperativa in sostituzione dell'Attestazione/Certificazione di revisione, ai fini della richiesta di agevolazioni alla pubblica amministrazione.

La Certificazione/attestazione di revisione rilasciata dal MISE o dai revisori autorizzati, oppure in alternativa la dichiarazione sostitutiva costituisce documentazione essenziale ai fini dell'ammissibilità della cooperativa proponente al contributo.

Si ricorda che, la sopra citata dichiarazione sostitutiva deve avere i seguenti requisiti:

- essere sottoscritta dal presidente della cooperativa e asseverata dal presidente del collegio sindacale o, in assenza, da un revisore contabile esterno;
- essere presentata al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi e all'Associazione cui eventualmente aderisce;
- contenere gli estremi identificativi della cooperativa e del legale rappresentante, l'iscrizione all'Albo nazionale delle cooperative ed eventuali altre iscrizioni necessarie per le agevolazioni, gli estremi di versamento del



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale  
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore  
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

contributo ai fondi mutualistici o in difetto le motivazioni, il numero dei soci, l'indicazione dell'agevolazione di cui si chiede l'applicazione;

- essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato e del versamento del contributo biennale di revisione.

## DOMANDA N. 8 – COFINANZIAMENTO

*“Con riferimento all’art. 8 dell’avviso, ultimo, penultimo e terzultimo capoverso, non è chiaro se il contributo di cui all’art. 19 della L.R. 16/97 sia cumulabile con altre misure agevolative per la parte non coperta da altre misure agevolative o non sia assolutamente cumulabile”*

## RISPOSTA N. 8

Sul punto si richiama, preliminarmente, alla normativa vigente e, da ultimo, al Regolamento UE 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il quale prevede una specifica disposizione in riferimento al cumulo (e al divieto del doppio finanziamento) dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare, all’art. 9 rubricato “Addizionalità e finanziamento complementare” precisa che **“Il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”**.

Inoltre, nei Considerando del citato Regolamento, viene specificato che *“Per garantire un’assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione in corso, evitando però di finanziare **due volte la stessa spesa** nell’ambito del dispositivo e di altri programmi dell’Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. [...]”* e viene anche ribadito il concetto, già espresso all’art. 9, che *“I progetti di riforma e di investimento finanziati nell’ambito del dispositivo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”*.

Sul tema, peraltro, è intervenuto anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la **circolare 14.10.2021, n. 21** da cui emerge un divieto assoluto di cumulo sulle stesse spese a valere sia con gli **altri Programmi europei**, sia con le **altre misure finanziate con le risorse del PNRR**, sia con le **risorse ordinarie previste dal Bilancio statale**.

Infine, si richiama integralmente il contenuto dell’art. 8 dell’Avviso, ai sensi del quale **“Qualora un lavoratore inserito nel prospetto lavoratori di cui al successivo art. 10 sia anche destinatario di misure agevolative finanziate con risorse stanziare dalla Regione Autonoma della Sardegna, la quota di retribuzione da portare a **rendicontazione sarà ritenuta ammissibile esclusivamente nel limite della quota parte non computata nel precedente finanziamento pubblico**, e comunque nel rispetto del principio, di matrice europea, del divieto del “doppio finanziamento” ed in ottemperanza alle regole del cumulo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, s’intende per “misure agevolative” finanziate con risorse stanziare dalla Regione Autonoma della Sardegna gli interventi di cui agli avvisi pubblici Pro pil e i Cantieri LavoRAS (nell’ipotesi in cui la cooperativa sociale sia stata affidataria della commessa pubblica). Da ultimo, si rammenta che il contributo, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della L.R. 16/1997, non è cumulabile con analoghi contributi previsti da altre leggi nazionali e regionali goduti nello stesso arco temporale per il quale si richiede l’aiuto.**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale  
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore  
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

#### **DOMANDA N. 9 –LIQUIDAZIONE DELLE RETRIBUZIONI:**

*“Si chiede come viene dal vostro ente valutato il pagamento del cedolino di un socio lavoratore il cui stipendio sia stato pagato integralmente e/o parzialmente con SARDEX. E in questo caso come la cooperativa deve calcolare l'importo di quel cedolino”*

#### **RISPOSTA N. 9**

Sul punto si richiama integralmente il contenuto dell'art. 14 dell'Avviso nella parte in cui prevede il rimborso delle retribuzioni effettuate esclusivamente attraverso i seguenti pagamenti: bonifici e/o assegni, con evidenza dell'esborso a favore dei soci lavoratori di ogni singola mensilità di cui si chiede il rimborso.

Inoltre, si significa che la tipologia di pagamento “Sardex” non può essere presa in considerazione, giacché la moneta legale in Italia è costituita dall'euro.

A tal fine, si evidenzia che il Sardex non costituisce una moneta alternativa all'euro ma una moneta complementare alla circolazione ufficiale, circuito di credito commerciale alternativo e, pertanto, non può essere accettata quale metodo di pagamento per il rimborso delle retribuzioni a valere sulla dotazione finanziaria dell'Avviso in argomento.

#### **DOMANDA N. 10 – DIVIETO DI PREISTRUTTORIA:**

*“Come Cooperativa siamo stati aggiudicatari del contributo nell'annualità 2021, ma non sappiamo esattamente quali dei lavoratori inseriti nella domanda sono stati aggiudicatari del contributo. Avendo inserito diversi stagionali non vorremmo rischiare di richiedere il contributo riferito alla scorsa annualità è già retribuito.”*

#### **RISPOSTA N. 10**

La tipologia di avviso non consente attività preistruttoria ad opera dell'Amministrazione e, pertanto, non è possibile fornire risposte specifiche per il caso singolo.

La scelta se presentare o meno la domanda a valere sull'avviso *de quo*, resta nella piena discrezionalità del potenziale soggetto proponente.

L'Amministrazione provvederà, in sede di istruttoria tesa all'ammissibilità formale della domanda, a formulare eventuali censure attraverso i rimedi all'uopo predisposti dal legislatore.